

IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI NEL “SISTEMA” MIFID E NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO

“L'ARTICOLO 21
DEL TESTO UNICO
DELLA FINANZA
RICHIEDE AI
SOGGETTI ABILITATI
DI ‘ACQUISIRE LE
INFORMAZIONI DAI
CLIENTI E OPERARE
IN MODO CHE ESSI
SIANO SEMPRE
ADEGUATAMENTE
INFORMATI’”

di Ranieri Razzante *

Assai banale potrebbe risultare l'introduzione a questo scritto, laddove l'affermazione della polisemia del termine “informazioni” (meglio usarlo al plurale, per non ingenerare ulteriore confusione) fosse considerata un dato oramai acquisito, avvicinandosi così alla più integrale delle verità.

* Prof. Avv. Docente di legislazione antiriciclaggio all'Università di Reggio Calabria.



Mi sembra che la problematica, perché tale può diventare, debba invece riproporsi quando il termine in questione venga utilizzato nell'ambito della regolamentazione dei mercati finanziari, soprattutto alla luce delle innovazioni legislative dell'ultimo decennio¹. "Informazioni" sempre più al centro dell'attenzione del legislatore, internazionale e domestico, perché sempre più beni "tangibili", che si materializzano attraverso l'uso, specie quando distorto, che ne fanno i detentori². "Informazioni" come bene di raro pregio sul mercato e per il mercato, che lo foraggiano e ne risultano foraggiate, in un circolo virtuoso che non è possibile rinvenire, a mio giudizio, nemmeno all'interno della circolazione monetaria.

"Informazioni" come notizie, necessarie e indispensabili per il corretto dispiegarsi delle relazioni, di qualsivoglia natura, che nei mercati finanziari si intenda intrecciare³.

Oggetto di "cattura", per poi essere analizzate, trattate e vendute. "Semilavorato" per la produzione e la fornitura di servizi di investimento, in misura maggiore che per i tradizionali servizi bancari⁴.

A tale ultimo proposito, l'utilizzo indubbiamente più diffuso del termine *de quo* avviene proprio per effetto delle leggi sul risparmio, TUF in testa (senza ovviamente andare troppo indietro nel tempo, per la finalità che questo scritto si propone).

Le componenti dell'informazione

Non credo si possa enucleare un *numerus clausus* di elementi che, a collage, compongono l'oggetto "informazione".

Essa, più che connotarsi per questo, si carat-

terizza per la sua (vera) peculiarità: la "soggettività" della costruzione, in vista dell'utilizzo che se ne intende (o deve) fare. Ciò che parrebbe infatti rilevarsi dalle norme di settore, cioè, non è il *quantum* di informazioni da raccogliere/fornire, ma la loro qualità, intesa come idoneità al raggiungimento dello scopo, che nel settore che ci occupa è sostanzialmente riconducibile alla corretta allocazione ed esecuzione di servizi alla clientela.

Si può affermare con ragionevole certezza che non può esistere servizio di investimento senza informazione; essa è coesistente alla nozione del primo. Ciò è tanto più vero se si guarda testualmente al dato legislativo; c'è infatti un concetto di "informazione" che le norme, non solo le regole di mercato, hanno ben fissato.

L'articolo 21 del Testo Unico della Finanza, nella sua versione vigente, contiene un riferimento paradigmatico al concetto in questione, laddove richiede (comma 1, lett. b) ai soggetti abilitati di *acquisire le informazioni dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati*. Questo è criterio tra quelli "generali" per la prestazione dei servizi di investimento.

A ben guardare, nel *corpus* legislativo citato, la parola "informazioni" ricorre con almeno venti significati diversi, impregnando il testo di obblighi che sono certamente tra i più pesanti sia per gli intermediari che per gli emittenti. Obblighi di dare e di fare; fornire e ottenere le informazioni, quindi un'attivazione e una proattività che promanano dalla struttura dell'impresa di investimento.

Anche quando questa chiede, al fine di "ottenere", le informazioni al cliente, deve fargliene comprendere l'utilità, l'importanza, per cui, pur essendo chiaramente biunivoca

la relazione in tal senso (e l'onere che ne deriva), sull'intermediario si accentra l'attenzione della vigilanza e della norma, come soggetto tradizionalmente "forte"⁵.

Ritengo sia qui il senso dell'impostazione che intendo dare a questo contributo, laddove si sta ingenerando, a mio giudizio, un pericoloso *cocktail* di interpretazioni circa la raccolta e, soprattutto, l'utilizzo (*rectius*: utilizzabilità) delle informazioni che, per comodità, mi sia consentito chiamare "ex Mifid", a paragone con quelle (anche qui per semplicità) "anticiclaggio".

Le informazioni ex Mifid

La traslazione degli effetti della Direttiva sul Tuf si è necessariamente riverberata sul regolamento Intermediari (oggi numerato 16190) della Consob. Essendo a tutti noto che gli aspetti attuativi e operativi della normativa primaria si trovano tutti nelle fonti di secondo livello, è da queste (segnatamente detto regolamento, non interessandoci in questa fase l'informativa verso Consob che riguarda gli emittenti) che dobbiamo partire per comprendere il senso del termine e la sua portata.

Negli articoli dal 27 al 36 di detto regolamento si rinviene una sorta di "tassonomia" delle informazioni relative ai servizi di investimento.

La prima norma enumera i requisiti generali, consistenti nella chiarezza, correttezza e non fuorvia, cui si aggiungono (cfr. comma 2) l'appropriatezza e la comprensibilità.

Criteri che sembrerebbero, a prima lettura, metagiuridici, dal tono "paternalistico", ma che in realtà generano e precedono, in ordine logico e cronologico, le fasi successive (a quella precontrattuale) della relazione con la clientela.

¹ Mi fermerò all'analisi giuridica, senza troppi sconfinamenti (che pure ci saranno) nell'area "finanza", stante soprattutto lo scopo e lo spazio di questo scritto.

² Non può sottacersi che le evidenze giurisprudenziali, ma anche della "aneddotica" delle Autorità di settore (si legga l'illuminante, ai fini di questo scritto per vari aspetti, relazione del Presidente della Consob nell'incontro annuale del 13 luglio scorso), facciano emergere un quadro inesorabilmente ricognitivo di una definizione di "informazioni" che viene ripresa in un ambito di "deterioramento" delle stesse e del loro utilizzo. Sul punto, tra gli ultimi, F. PROSPERI, "Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali", in *Contratto e Impresa*, n. 4-5/2008, p. 936 e ss.; nella

stessa Rivista, G. ALPA, "Gli obblighi informativi precontrattuali e i contratti di investimento finanziario", p. 889 e ss.

³ Talmente copiosa è la letteratura su questa materia, che se ne può citare, senz'altro facendo torto a qualcuno, solo una parte che chi scrive ritiene significativa ai fini di questo scritto: M. MESSORI, "Informazione e mercati finanziari", in *Analisi Giuridica dell'Economia (AGE)*, n. 2/2006, p. 203 e ss.; per un'analisi giuspenalistica, S. SEMINARA, "Informazione finanziaria e mercato: alla ricerca di una strategia del controllo penale e amministrativo", in *AGE*, n. 2/2006, p. 255 e ss.; per altra (e oggi attualissima) prospettiva G. FACCI, "Le agenzie di rating e la responsabilità per informazioni inesatte", in *Contratto e Impresa*, n. 1/2008, p. 164 e ss.

⁴ Meglio sarebbe dire, a tal proposito, che è molto diversa la valenza che esse hanno nei due ambiti della contrattualistica, laddove in quella bancaria vi è uno sbilanciamento più verso la fase contrattuale e "post" rispetto a quella "pre". A oggi a me pare che un rapporto di conto corrente bancario, nonostante gli ultimi e sempre più incisivi provvedimenti in materia di trasparenza, si possa aprire più facilmente (in termini relativi) di uno avente a oggetto servizi di investimento.

⁵ Sarebbe impossibile intrattenersi in questa sede sulla distinzione tra forza e debolezza delle parti in una relazione commerciale, data sia l'ampiezza dell'argomento, sia la immane produzione di scritti che esso ha generato.

Gli articoli che seguono ritagliano invece l'obbligo in questione sulle singole componenti dei servizi e delle attività: costi e oneri, servizi e loro contenuto, intermediari, classificazione dei clienti.

Le basi sono nell'art. 28; non si può dire che il regolatore non abbia chiarito i suoi intenti, dettando puntuali indicazioni per l'assolvimento dell'obbligo informativo. Assolutamente in forma scritta, anche se nessuna indicazione *ad substantiam* sembrerebbe esserci, ma ritengo sia indispensabile. Al contrario, assurdo "fornire" (è il verbo usato dalle norme in analisi) dati del tipo di quelli richiesti in forma orale; quest'ultima dovrà semmai essere utilizzata per la spiegazione dello scritto. Il termine "supporto duraturo" di cui all'art. 34 non è che una conferma⁶.

D'altro canto, le regole di adeguatezza e appropriatezza, stravolte (in positivo) dalla Mifid, non sarebbero concretamente applicabili senza la raccolta e archiviazione, a sistema, di quel bagaglio informativo indispensabile a valutarne la consistenza e la tenuta nel tempo. Emblematico il contenuto degli artt. 39 e 41 del Regolamento, che disciplinano, rispettivamente, la raccolta di informazioni per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza.

"Ottenimento" e "richiesta" delle informazioni possono sottendere differenti approcci, ma un unico risultato: la "scheda" (mi si

passi la volgarizzazione) che profila il cliente, e che costituisce allo stesso tempo sostanza e prova degli adempimenti (non facoltativi) *de quibus*, a favore (indistintamente) del cliente e dell'intermediario. Non sarebbero di seguito possibili i c.d. "suitability test" e "appropriateness test" senza simili atti⁷.

Voglio sottolineare ancora, utile per il prosieguo, che non esiste pretesa valida, scaturente dal contratto che dovesse seguire, senza che una "osmosi informativa" si sia preliminarmente realizzata tra cliente e intermediario; la chiarezza è prevista per quest'ultimo, non sembrerebbe esistere norma a carico del cliente. Ma il dovere degli intermediari di "astensione" di cui al comma 6 dell'art. 39, così come quello di "avvertire" il potenziale cliente (della non appropriatezza), previsto dal comma 4 dell'art. 41, non lasciano spazio a interpretazioni più "benevole" nei confronti di quest'ultimo.

Il sinallagma del contratto non può instaurarsi; nulla di più semplice⁸.

Ed è questo il principale elemento in comune con l'antiriciclaggio; punto di tangenza che deve essere sfruttato dall'intermediario, ma non devianone la traiettoria.

Il ruolo delle "informazioni" nella disciplina contro il riciclaggio

Il contrasto al reato di riciclaggio si fonda

in qualche misura, oltre che sull'attività repressiva propria delle forze di polizia⁹, sulle "informazioni" che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti obbligati assumono e detengono, in via "preventiva", sulla clientela.

Gli oneri che le norme in materia hanno via via assegnato, nel tempo, soprattutto alle banche sono stati (e sono) finalizzati proprio a questo; l'assunzione di un patrimonio informativo "a buon mercato" da parte del sistema finanziario ed economico, la cui stabilità è minata alla fonte dall'immissione di denaro di illecita provenienza¹⁰.

E l'esigenza di coniugare la lotta al fenomeno criminoso con la libertà di esercizio dell'attività finanziaria e della circolazione monetaria è stata, ed è a tutt'oggi, il *leit motiv* di qualsivoglia discussione di taglio economico e giuridico sull'attualità e congruità degli oneri informativi che vengono assegnati sia agli intermediari che, per converso, alla clientela¹¹. Tra l'altro, trovandoci di fronte a *white collars' crimes*, l'esigenza informativa *de qua* ben si attaglia alle fattispecie tipiche di reati "finanziari" come gli abusi di mercato¹², l'*insider trading*, che nella disciplina amministrativa dedicata alla prevenzione di questi ultimi ritrova una valenza particolare¹³.

L'art. 18 del d.lgs. 231 del 21 novembre 2007¹⁴, la legge antiriciclaggio vigente, ne delinea quali sono i contenuti degli obblighi di "adeguata verifica" della clientela, al com-

⁶ Insieme alla possibilità, data dall'art. 27, comma 2, del "formato standardizzato". Su questo aspetto insisto poiché, nella percezione comune e anche in alcune occasioni convegnistiche, si è azzardata l'ipotesi di conclusione di contratti di "consulenza su servizi di investimento" – come introdotti proprio dalla Mifid – in forma orale, dato che il legislatore ha (colpevolmente!) non indicato una tipologia di forma (o un criterio che riconducesse alla medesima). In tal senso anche L. FRUMENTO, *Le informazioni fornite ai clienti*, in *La Mifid in Italia*, a cura di L. Zitiello, Itaedizioni, Torino, 2009, p. 291.

⁷ Un esempio di questi "test", che può essere utile considerare, è contenuto in Arcangeli-Guaitoli, *Il ruolo dell'intermediario nei confronti delle diverse controparti*, in *La Mifid: com'è cambiato il TUF*, a cura di R. Razzante, Esselibri, Napoli, 2008, p. 95.

⁸ Si ritorni sull'illuminante scritto di Alpa, cit., *passim*.

⁹ Sulla quale, *ex multis*, il nostro "Denaro sporco: il grande business", in *Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence*, n. 2/2008, pp. 159-171. Inoltre, per una disamina maggiormente articolata degli strumenti di contrasto internazionale e della cooperazione giudiziaria e tra Autorità di settore, si vedano i capitoli dedicati nel volume *Lineamenti della disciplina inter-*

nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a cura di M. CONDEMI e F. DE PASQUALE, *Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, n. 60, febbraio 2008.

¹⁰ Sulla "pruri-offensività" del reato in questione, e la conseguente – a mio giudizio – difficoltà di individuazione del bene giuridico tutelato si vedano: A. MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000; N. POLLARI, "Esercizio del credito e sue patologie conclamate", in *Riv. G.d.F.*, n. 2/2000; P.L. VIGNA, P.L.M. DELL'OSSO, A. LAUDATI, *Sistema criminale ed economia*, Cedam, Padova, 1998; G.M. FLICK, "Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio", in *Riv. Soc.*, 1991, p. 433 ss; P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, Cedam, Padova, 2007, p. 426 e ss.

¹¹ Su tale aspetto è illuminante lo scritto di Flick citato, dove l'illustre giurista afferma che tra quelli che egli chiama i "tre momenti di riflessione" dell'indagine di ordine giuridico sul tema abbia un ruolo centrale quello della "disciplina della raccolta, conservazione, gestione e utilizzo dell'informazione economica e finanziaria, sotto il profilo procedimentale". Con ciò cogliendo, da par suo, quello che era, e sarebbe stato poi, il vero snodo della regola-

mentazione contro il riciclaggio a livello europeo e interno. Infatti, nelle tre direttive a oggi succedutesi, con le relative norme italiane di attuazione (per il cui esame rinviamo al nostro *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, prefazione di P.L. VIGNA, Giappichelli, Torino, 2006), la rilevanza dell'utilizzo di informazioni e dati su operazioni e clienti costituisce il fulcro intorno al quale ruotano doveri, diritti e responsabilità, come vedremo.

¹² Nell'ottica proprio della c.d. "investor protection" ne trattavamo in "Abusi di mercato e tutela del risparmiatore", *Diritto e Pratica delle Società*, 2004. Sui reati dei colletti bianchi e la loro configurazione si veda per tutti E.H. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè, Milano, 1987, *passim*.

¹³ Emblematica di ciò è la similitudine tra "segnalazione di operazioni sospette" di market abuse, contenuta nell'art. 187-nonies del TUF, e quella di "operazioni sospette di riciclaggio", di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007.

¹⁴ Sulla configurazione del decreto si rimanda al nostro *Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio*, prefazione di G. MARESCA, Cedam, Padova, 2008.

ma I, lett. c), prescrive che l'intermediario ottenga "informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale"¹⁵.

Questo precetto, a sistema con quelli di cui agli articoli, per l'appunto, dal 15 al 35, costituisce la configurazione di quella *know you customer rule*, la conoscenza del cliente, che è coeva alle leggi sul risparmio e alle direttive europee nelle quali si tratti di rapporti giuridici con clienti¹⁶.

Anche qui il flusso informativo è bidirezionale; dal cliente all'intermediario, nella c.d. "scheda antiriciclaggio"¹⁷, e dal secondo al primo, come feedback sull'utilizzabilità delle stesse e (auspicabilmente) sull'utilità di fornirle.

Il tutto va a integrare il contratto bancario o di investimento; contenuto necessario, per il quale è prevista non a caso, come per il trattamento delle informazioni Mifid, l'informativa privacy specifica affinché sia noto al sottoscrittore che l'utilizzo sarà limitato agli adempimenti relativi alle regole contro il riciclaggio.

L'adeguata verifica è talmente importante che, al pari dell'adeguatezza ex Mifid, costituisce *conditio sine qua non* per l'instaurazione del rapporto.

Infatti, l'art. 23 del decreto 231/2007 prescrive l'impossibilità di avviare rapporti con coloro per i quali non si sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica. È fin troppo evidente che questo significa "non essere riusciti a ottenere le informazioni" che richiede l'art. 18, che riguardano sia l'identità personale del soggetto che instaura il rapporto ovvero esegue l'operazione, sia di colui per conto del quale questi sta

operando (oltre al già citato titolare effettivo e alla natura del rapporto instaurando).

Proprio come l'art. 39 del Regolamento Intermediari stabilisce per la valutazione dell'adeguatezza.

Il comma 6 li obbliga all'astensione dal prestare i servizi di consulenza e/o gestione di portafogli quando "non ottengono le informazioni" di cui al medesimo articolo. Mentre il comma 5 impedisce loro di fare affidamento su informazioni fornite dai clienti che siano "manifestamente superate, inesatte o incomplete".

E qui un altro punto di convergenza con la legge antiriciclaggio.

Tra le evenienze (previste dall'art. 15, comma 1) che debbono portare all'adeguata verifica del cliente, oltre all'instaurazione di un nuovo rapporto, all'effettuazione di un'operazione occasionale per importo pari o superiore ai 15.000 euro, al sospetto sull'operazione stessa, vi è quella della presenza di "dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente".

La finalità comune alle due norme, in un'ottica di prevenzione dei rischi, non è solo quella di mitigazione di quello di investimento o legale, ma di reputazione dell'intermediario stesso, nonché della valutazione, da parte delle Authorities, di non conformità alle norme di vigilanza e sui controlli interni, che entrambi i plessi normativi (Mifid e antiriciclaggio) si curano di richiamare¹⁸.

Tutto quanto sopra trova conferma, quantomeno come linea di tendenza del legislatore nazionale, nelle nuove Istruzioni di vigilanza che la Banca d'Italia ha di recente emanato in tema di "Trasparenza dei servizi bancari

e finanziari". La consultazione pubblica è terminata mentre scriviamo, ed è annunciata come imminente la pubblicazione della versione definitiva del documento. In esso la chiara delineazione di obblighi informativi verso il cliente, ma anche da quest'ultimo, onde percepirne le "esigenze di trasparenza" (la locuzione è di chi scrive)¹⁹.

Conclusioni

Quanto precede vuole ora essere utilizzato da chi scrive per chiarire, confidando ambiziosamente nella giustezza dell'impostazione, quale sia poi il confine corretto tra il "parco" informazioni ottenute ex Mifid e quelle ricavate dagli adempimenti antiriciclaggio.

In particolare, se nella costruzione del profilo del cliente e del rapporto ai fini del contrasto al fenomeno del riciclaggio siano valutabili dall'intermediario, per indirizzarle magari verso una segnalazione di operazione sospetta alla UIF²⁰, le notizie ottenute dal (più corposo) fascicolo Mifid.

Bisogna premettere che l'art. 20 del decreto 231, nel recepire il *risk based approach* della terza direttiva europea²¹, elenca una serie di elementi informativi che l'intermediario deve, oltre che evidentemente avere, valutare ai fini della costruzione di quello che potremmo definire il "profilo di rischio" del cliente dal punto di vista del riciclaggio.

Va precisato comunque che qui l'ottica è parzialmente differente da quella che muove verso la costruzione di analogo "profilo Mifid". Infatti, quest'ultimo mira a evitare l'offerta di prodotti/servizi che non siano conformi alle esigenze (semplificando) del cliente (in una logica ex ante), mentre il

¹⁵ Per una sintetica quanto efficace spiegazione della *ratio* del meccanismo, si veda M. ARENA, R. RAZZANTE, *Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società*, Esselibri, Napoli, 2009, p. 54.

¹⁶ Per una disamina efficace della regola *de qua* nel settore finanziario, ai nostri fini, si veda F. SARTORI, *Le regole di condotta degli intermediari finanziari*, Giuffrè, Milano, 2004, cap. 3. Nello stesso testo un'ampia trattazione, e bibliografia, utile a chi volesse approfondire ciò che in questo scritto si sta tentando sommessamente di utilizzare in un'ottica solo apparentemente differente.

¹⁷ L'assenza di indicazioni univoche sulla modalità della raccolta ha fatto ritenere a qualcuno che essa dovesse avvenire in forma verbale, la qual cosa è ovviamente impensabile almeno per un motivo. Essendo prevista, dall'art. 21 del decreto, la punibilità (sanziona-

ta penalmente dall'art. 55) della fornitura di informazioni false, non si vedrebbe come e a chi addebitarla senza la sottoscrizione della ripetuta scheda. Anzi, in verità, la forma scritta è richiesta per l'indicazione del c.d. "titolare effettivo", e ciò mi pare sia strombante rispetto a qualsivoglia suggestione diversa.

¹⁸ Mi riferisco in particolare al combinato disposto degli artt. 3, 52 e 53 delle norme antiriciclaggio (sulle quali rinvio al mio "L'art. 52 del d.lgs. 231/2007: l'equivoco degli organi "incaricati" del controllo di gestione", in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2/2009, p. 133 e ss.), e al c.d. "Regolamento congiunto" Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, in materia di "organizzazione e procedure degli intermediari" che svolgono attività di servizi di investimento.

¹⁹ Ma, ancora, la vera novità della previsione di spe-

cifici "requisiti organizzativi" (sez. XII) per far fronte ai nuovi adempimenti, proprio come si diceva a proposito delle altre due normative che ci hanno impegnato in questo scritto.

²⁰ L'Unità di Informazione Finanziaria, ex Ufficio Italiano dei Cambi, creata dallo stesso decreto 231/2007, e il cui funzionamento è stato disciplinato da un regolamento del Governatore della Banca d'Italia del dicembre 2007. Per una recente sintesi delle sue funzioni si veda l'intervento del suo Direttore, il Dott. Giovanni Castaldi, al Seminario di Studi del 2 luglio u.s. in Napoli, dal titolo "L'UIF e la centralizzazione delle informazioni per il contrasto al riciclaggio", pubblicato sul sito internet della stessa Autorità.

²¹ Trattasi della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005.



monitoraggio del rapporto, sotto il profilo del riciclaggio, avviene ex post, incentrandosi sul contenimento del rischio che detto rapporto venga utilizzato per agevolare il lavaggio di denaro sporco²².

In ogni caso, il questionario che si sottopone al cliente per la normativa finanziaria è più “invasivo” di quello utilizzato per gli adempimenti del decreto 231/2007. Il primo richiede, tra gli altri, anche riferimenti a reddito e patrimonio del cliente, con una articolata disamina del suo profilo e delle sue abitudini di investimento (propensione al rischio, conoscenza di prodotti finanziari, esperienze pregresse, ecc.).

Siccome queste informazioni non sono ricavabili in alcun modo dal questionario per l'adeguata verifica antiriciclaggio²³, ci si è chiesti se le due fonti siano in qualche modo integrabili, e a quali fini eventuali.

La finalità potrebbe essere solo una: quella dell'integrazione del profilo di rischio ex d.lgs. 231/2007 con dati *altronde* contenuti, ma senza andare troppo lontano (dato che fanno parte, all'evidenza, del patrimonio conoscitivo dell'intermediario) e senza violare, questo è certo, alcuna norma di riservatezza e privacy, se non altro perché le raccolte sono state effettuate, giocoforza, nel rispetto delle disposizioni a quest'ultima relative.

Non vi è dubbio, allora, che nel formarsi un giudizio sulla congruità del profilo reddituale e patrimoniale del cliente che dovesse porre in essere un'operazione “anomala”²⁴, un

operatore possa, prima di avviare l'iter di segnalazione interno (poi confluyente all'UIF), tenere conto di tutti i dati in suo possesso, conosciuti “in ragione delle funzioni esercitate”, così come prevede il comma I dell'art. 41 della legge antiriciclaggio.

La consultazione di banche dati, dell'anagrafica, e quindi dei dati eventualmente in possesso ricadenti nel profilo Mifid del cliente sarà quindi perfettamente lecita. Nei c.d. “motivi del sospetto”, previsti dai moduli di segnalazione delle operazioni sospette, l'enunciazione dei medesimi potrà (e dovrà) tenere conto ed evidenziare quanto più è possibile per agevolare l'Autorità inquirente.

Quello che ritengo invece non possibile, e anzi sconsigliabile, è la predisposizione di un “formulario unico”, come da qualche intermediario prospettato (e talvolta attuato), che raccolga i dati che soddisfino i dettami delle due normative trattate in questo scritto.

La circostanza, oltre che a generare confusione dal punto di vista organizzativo, non risponde a criteri di logica giuridica, in quanto differenti sono le finalità e il tenore delle informazioni da richiedere. Vengono infatti previste dalle rispettive normative due tipologie di informative privacy specifiche, proprio stante la diversità dei trattamenti.

E poi, *quid iuris* nel caso in cui il cliente aprisse un rapporto che non preveda gli obblighi Mifid ma solo quelli dell'antiriciclaggio, ben più diffusi?

22 Le fasi del “ciclo produttivo” del riciclaggio sono diverse e, data la finalità da raggiungere, complesse. Sono riassumibili nel collocamento (*placement*), stratificazione (*layering*) e integrazione (*integration*). Sul punto, ma anche per una descrizione delle caratteristiche proprie del *reato de quo*, ci si consenta ancora di rinviare al nostro *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, cit., p. 4 e ss.

23 Anche se ancora, da più parti, si confonde lo “scopo e natura del rapporto” con la richiesta dell'origine dei fondi impiegati, cosa, questa, che non è assolutamente contemplata dalla norma, e che anzi, come ho avuto modo di spiegare in altra sede

(“L'efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione”, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1/2009, p. 47), è inconfidente (come precisato dallo stesso MEF nella sua circolare del 17 dicembre 2008) rispetto allo scopo della richiesta.

24 Sulla differenza tra “anomalia” e “sospetto”, nonché sul meccanismo di segnalazione, si veda R. RAZZANTE, “Osservazioni sul nuovo regime di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997”, n. 153, in *Dir. Ban. Mer. Fin.*, n. 1/1998.